

SETTEMBRE 2015

## D.M. 19 GIUGNO 2015: IL DECRETO SUL CREDITO D'IMPOSTA PER ENTI E FONDI PREVIDENZIALI

La presente *newsletter* analizza il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015) (di seguito, il "**Decreto**") concernente condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore di enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare, che individua, *inter alia*, le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine soggette al regime fiscale previsto dal Decreto. L'applicazione del Decreto e la fruizione del credito di imposta sono subordinate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

\*\*\*

### 1. PREMESSA

Il Decreto, concernente le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, è intervenuto in attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (la "**Legge di Stabilità 2015**"). In particolare, i commi 91<sup>1</sup> e 92<sup>2</sup>, della Legge di Stabilità 2015, riconoscono un credito di imposta agli enti di previdenza che intendono

<sup>1</sup> Art. 1 comma 91 "A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."

<sup>2</sup> Art. 1 comma 92 "A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di

A cura del Dipartimento italiano di  
Finance

**Patrizio Messina**  
[pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)  
**Raul Rizzozi**  
[rrizzozi@orrick.com](mailto:rrizzozi@orrick.com)  
**Gianrico Giannesi**  
[ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)  
**Madeleine Horrocks**  
[mhorrocks@orrick.com](mailto:mhorrocks@orrick.com)  
**Emanuela Molinaro**  
[emolinaro@orrick.com](mailto:emolinaro@orrick.com)  
**Annalisa Dentoni-Litta**  
[adentonilitta@orrick.com](mailto:adentonilitta@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

investire nell'economia reale. Infatti, come affermato dalla Relazione Illustrativa del Decreto "*questi soggetti, [...], avendo finalità previdenziali sono capaci di porre in essere investimenti che mettono a disposizione capitale per un lungo periodo di tempo*", costituendo in tal senso il c.d. "*capitale paziente*" che "*mira a un rendimento stabile e prevedibile*" a beneficio dell'economia reale ed, in particolare, "*focalizzato sul finanziamento di due settori dell'economia che svolgono un ruolo di rilievo nelle prospettive di crescita e di occupazione a lungo termine*" quali le infrastrutture e le società non quotate nei mercati regolamentati.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

L'agevolazione prevista dal Decreto, come anticipato al paragrafo 1 che precede, è fruibile da:

- i) enti di previdenza obbligatoria; e
- ii) forme di previdenza complementare.

Sulla base di tale distinzione, l'articolo 4 del Decreto delimita l'ambito oggettivo volto ad individuare l'ammontare del credito di imposta applicabile alle due categorie di soggetti. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2015<sup>3</sup>:

- i) agli enti di previdenza obbligatoria, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra (a) l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi; e (b) l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine descritte al paragrafo 3 che segue;
- ii) alle forme di previdenza complementare, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9% dell'ammontare del risultato netto di gestione, assoggettato all'imposta sostitutiva del 20% e investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine di cui al paragrafo 3 che segue.

---

*tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388."*

<sup>3</sup> I crediti di imposta sono riconosciuti nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 94 della Legge di Stabilità 2015 che sancisce quanto segue: "*Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016*".

### 3. ATTIVITÀ DI CARATTERE FINANZIARIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Il Decreto individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine che, se oggetto di investimento da parte degli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare, consentono di beneficiare del credito d'imposta.

In particolare, il Decreto individua all'articolo 2, comma 1, le seguenti attività:

- i) azioni o quote di società ed enti, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera i);
- iii) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nei precedenti punti i) e ii) e in crediti a medio e lungo termine erogati alle società individuate nel precedente punto i) che operano nei settori indicati nel medesimo punto che precede;
- iv) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente, inter alia, in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, residenti, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

In aggiunta a ciò e "al fine di garantire che il capitale privato rimanga investito per un periodo di tempo medio/lungo"<sup>4</sup> è stato introdotto, al comma 2 del medesimo articolo, un limite temporale minimo pari a 5 anni di detenzione degli strumenti finanziari elencati al primo comma, prevedendo altresì l'obbligo, in caso di cessazione o scadenza del titolo oggetto dell'investimento prima del limite previsto, il corrispettivo conseguito, di reinvestire il corrispettivo conseguito nelle stesse attività indicate al comma 1.

### 4. RICONOSCIMENTO E FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini dell'applicazione della disposizione del Decreto, occorrerà attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a cui sarà demandata, *inter alia*, (i) la definizione delle condizioni e dei termini per l'invio dell'apposita istanza da parte dei soggetti beneficiari per la fruizione del credito d'imposta e (ii) la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

<sup>4</sup> In tal senso la Relazione Illustrativa al Decreto.